

## **Verbale di esposita consultazione sindacale**

(D.LGS 148/2015, D.L. 18/20 art. 22 e s.m.i., D.I. 24/03/20 art. 2 c. 1, DL19/05/2020 art. 70 e s.m.i., DL 15/06/2020 n.52)

Il presente verbale di accordo è redatto e sottoscritto telematicamente, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 18/2020 in tema di procedure semplificate per il ricorso agli ammortizzatori sociali a fronte dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del c.d. "coronavirus" COVID-19.

### **Tra**

la Società Deichmann Calzature S.r.l., con sede in Pero (MI), Via XXV Aprile n. 5, P. IVA e CF 05882460966 rappresentata dai Dott.ri Luca Rosa e Roberto Maturò

### **e**

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS UIL, rappresentate rispettivamente dai Sig.ri, Sandro Pagaria, Dario Campeotto e Stefano Franzoni.

### **Premesso che:**

- In data 27 Marzo L'azienda e le sigle Sindacali precedentemente menzionate hanno raggiunto l'accordo per la fruizione di nove settimane di Cassa Integrazione guadagni in Deroga, nel periodo 12.03.2020, 17.05.2020, in base e per le ragioni previste dal D.L. 18/2020 convertito in Lg n. 27/2020;
- Che l'Azienda ha ricevuto a tal proposito autorizzazione del 11.06.2020 n. 106067 dal Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;
- Che l'Azienda intende fruire di una estensione dell'ammortizzatore sociale della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga di ulteriori 9 settimane suddivise in 5 settimane dal 18.05.2020 ed entro 31.10.2020, in base alle disposizioni contenute nel DL 15.06.2020 n. 52;

### **si è convenuto quanto segue**

L'azienda provvederà, per i lavoratori in forza alla data del 17 marzo 2020 e beneficiari del provvedimento citato nelle premesse, alla richiesta di fruizione di un regime di cassa integrazione in deroga per i periodi precedentemente indicati nella misura massima del 40%.

Per detti periodi e nella misura massima di riduzione oraria specificata l'Azienda, secondo quanto disposto all'art. 70, lettera g) del DL. 19/05/2020 n.34, si farà carico dell'anticipo degli importi relativi al periodo di CIGD secondo quanto disposto all'art. 7 del D. Lgs. 14/09/2015 n. 148, salvo diverse previsioni normative.

Resta inteso che, prioritariamente all'utilizzo delle ore di riduzione orario per CIGD, saranno computate, le ore di ferie residue e di permesso maturate e non godute al 31 Dicembre 2019.

Le parti si danno atto di avere concluso la procedura di consultazione di cui all'art. 19 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e successive modifiche.

Addì, 22 giugno 2020  
Letto, confermato e sottoscritto

LA SOCIETA'

OO.SS.

